



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32

SEDUTA DEL 22-06-2012

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri Marco Giachetti (assente)
Adelmo Grimaldi
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli
Bruno Simini

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PROPOSTE DI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL POLICLINICO E DELLA MANGIAGALLI DONATORI DI SANGUE ONLUS - FORMALIZZAZIONE

Su proposta dell'Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni: Avv. Giuseppina Verga

L'atto si compone di n. 14 pagine di cui n. 11 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 1325/2004 all. 73]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 57 del 18.02.2011 è stata formalizzata la convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS, stipulata a seguito della fusione tra la Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli e la Associazione Sano come un Donatore Onlus, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, che prevede che per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, l'Istituto si impegna a corrispondere alla Associazione, per ogni donazione effettuata dai propri donatori presso la struttura trasfusionale ospedaliera il rimborso stabilito dal D.M. vigente;
- con nota del 18.01.2012, il Presidente dell'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS ha segnalato che nella convenzione vigente non c'è esplicito riferimento alla privacy, chiedendo, pertanto, di integrare la convenzione attuale con tale modifica;
- con nota del 20.03.2012, il referente in materia di Privacy della Fondazione ha trasmesso la bozza dell'articolo "Tutela della privacy" da inserire nella convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS;
- con nota del 26.03.2012, la Fondazione ha trasmesso al Presidente dell'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS, la bozza dell'articolo relativo alla "Tutela della privacy", al fine di precisare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati dell'Associazione e per eventuali rilievi in merito;
- con nota del 16.04.2012, il Presidente dell'Associazione ha segnalato, quale nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati dell'Associazione, la Dr.ssa Giovanna Cremonesi, chiedendo, altresì, di procedere all'integrazione della convenzione attuale con tale modifica;
- condiviso quanto sopra prospettato, limitatamente alle integrazioni proposte e, ciò, secondo il seguente testo:

"ART. 10 Tutela della privacy"

Le parti, in quanto Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano inoltre ad applicare le opportune misure di sicurezza previste dall'All. B del "Codice in materia di protezione di dati personali" per i trattamenti necessari alla donazione del sangue in attuazione del "Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia".

I dati personali ed in particolare i dati sensibili verranno trattati per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata e al rispetto degli eventuali vincoli conseguenti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici ad opera di soggetti incaricati del trattamento.

I dati personali dei donatori verranno conservati negli archivi documentali e/o all'interno di memorie elettroniche.





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'archivio donatori e di tutti i trattamenti necessari alla donazione è effettuata attraverso adeguate modalità organizzative volte a favorire, nel rispetto della normativa vigente, il flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra la Fondazione e l'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS.

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità volte a prevenire ogni violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

I dati personali dei donatori non formeranno oggetto di diffusione ed in particolare i dati sensibili potranno essere comunicati tra le parti con le modalità stabilite dalla presente convenzione.

In ogni caso tutto il personale è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

In quanto Titolari autonomi del trattamento le parti, ciascuna per conto proprio, sono tenute ad informare i donatori ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati e ad ottenere dai donatori il consenso al trattamento dei dati personali.

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del Trattamento dei dati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è individuabile sul sito Internet della Fondazione www.policlinico.mi.it.

Il Responsabile del Trattamento dei dati dell'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS è la Dr.ssa Giovanna Cremonesi.

CONDIVISO quanto sopra e ritenuto di procedere alla modificazione ed integrazione della convenzione già in essere con l' "Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS", il cui testo, completo delle modificazioni ed integrazioni summenzionate, allegato in atti 1325/2004 sub 72, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di condividere quanto sopra enunciato e di approvarlo ad ogni conseguente effetto;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

1. di formalizzare la modificazione e l'integrazione alla Convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di formalizzare le modifiche e le integrazioni dell'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra la Fondazione e l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue ONLUS, secondo il testo in premessa riportato, talchè il disciplinare della convenzione stessa sarà articolato nel testo allegato n. 72 in atti 1325/2004.
3. di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Giancarlo Cesana

IN DATA 2.2.6.II.2012 AL N. 32



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONVENZIONE

PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

AD USO TRASFUSIONALE

Tra

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede in Milano, Via Francesco Sforza, 28 (c.f. 04724150968), qui di seguito brevemente denominata Fondazione, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Giancarlo Cesana

e

la "**ASSOCIAZIONE AMICI DEL POLICLINICO E DELLA MANGIAGALLI DONATORI DI SANGUE ONLUS**" con sede in Milano Via Francesco Sforza, 35 (c.f. 97015710151), rappresentata dal Presidente pro-tempore, prof. Girolamo Sirchia, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Consiglio Direttivo del 7 giugno 2010, e qui di seguito brevemente denominata Associazione.

Premesso,

- che la donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile, è la più valida e sicura sotto l'aspetto sanitario e sociale e la migliore per la programmazione;
- che le Associazioni di Donatori Volontari di sangue e/o emocomponenti concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
- che la Fondazione e le predette Associazioni concorrono alle attività pubbliche nell'ambito della programmazione e della legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale;
- che per il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale sangue e plasma è necessario favorire e promuovere la partecipazione delle Associazioni dei donatori di sangue e/o di emocomponenti alla programmazione operativa delle attività trasfusionali annuali.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



Visti

- gli artt. 1 e 45 della Legge 23 dicembre 1976 n. 833;
 - l'accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", 24 luglio 2003;
 - la DGR n. 15690 del 18 dicembre 2003;
 - la legge regionale dell'8 febbraio 2005 n. 5;
 - la legge dell'11 agosto 2001 n. 266;
 - la legge regionale del 24 luglio 1992 e i provvedimenti regionali attuativi;
 - il D.lgs del 3 giugno 2003 n. 196;
 - il DM 3 marzo 2005: Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti;
 - il DM 3 marzo 2005: Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti;
 - D.lgs 19 agosto 2005 n. 191 "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
 - la legge 21 ottobre 2005 n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
- e constatato che l'Associazione presenta i requisiti previsti dalle norme legislative citate,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Prelievi periodici.

L'Associazione assicura il fabbisogno di sangue e/o emocomponenti dichiarato dalla Fondazione secondo la programmazione nazionale e regionale e le indicazioni del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.) competente per territorio concordate con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC), inviando donatori periodici associati e/o mediante raccolte organizzate in strutture da essa gestite secondo le direttive tecniche del Centro Trasfusionale e di Immunoematologia.





La struttura trasfusionale della Fondazione si impegna a sottoporre a prelievo tutti i donatori di sangue e/o emocomponenti idonei che le verranno inviati dall'Associazione, secondo il calendario concordato in sede di Commissione di cui all'art. 13.

La chiamata per le donazioni di sangue e/o emocomponenti è compito esclusivo dell'Associazione ed è attuata secondo modalità concordate in sede di Commissione di cui all'art. 13.

L'Associazione assicura la propria cooperazione per la copertura di esigenze particolari non programmabili con la Fondazione IRCCS.

Articolo 2 – Raccolta di sangue e di emocomponenti.

Le raccolte di sangue e di emocomponenti da donatori associati si effettuano a norma di legge presso le strutture trasfusionali della Fondazione o quelle eventualmente gestite in via convenzionale dall'Associazione.

Articolo 3 – Buon uso del sangue e degli emocomponenti.

In conformità a quanto disposto dal decreto Ministeriale 1 settembre 1995 e dalla L.R. 5 febbraio 2005 n. 5, si dà atto che è costituito presso il Presidio Ospedaliero della Fondazione il Comitato per il Buon Uso del Sangue, nel quale è assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione.

Articolo 4 – Attività di educazione alla salute, alla solidarietà e di promozione associativa e della salute.

La Fondazione riconosce la competenza dell'Associazione a svolgere iniziative volte a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile anche mediante incontri e pubblicazioni;
- b) promuovere l'informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche;
- c) promuovere campagne per l'adesione di nuovi donatori periodici alle attività di aferesi;
- d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;





e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori con interventi volti all'educazione sanitaria, alla medicina preventiva, alla promozione della salute dei donatori e dei candidati donatori.

L'Associazione si impegna ad attivare iniziative tendenti alla formazione e crescita della coscienza alla solidarietà nel cittadino ed in particolare a svolgere opera di promozione della donazione di sangue e/o emocomponenti volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile e dello sviluppo delle aferesi.

La Fondazione si impegna a coinvolgere l'Associazione nei progetti riguardanti i donatori/le donazioni/le trasfusioni.

Per l'attuazione di quanto sopra riportato la Fondazione può consentire il distacco di personale sanitario (esempio per interventi nelle scuole) e mettere a disposizione per visite conoscitive i locali delle strutture trasfusionali, previo accordo specifico e nel rispetto dei protocolli e regolamenti interni.

Le procedure riguardanti le attività associative sono di esclusiva competenza dell'Associazione.

Articolo 5 – Giudizio di idoneità.

L'iscrizione all'Associazione è gratuita e di esclusiva competenza della stessa.

Il giudizio di idoneità del donatore di sangue e/o emocomponenti ed i relativi accertamenti clinici, ematochimici e strumentali, iniziali e periodici, sono di competenza del S.I.M.T. della Fondazione e può essere delegato all'Associazione.

L'idoneità del donatore ad ogni donazione di sangue e/o emocomponenti è accertata dal medico della struttura trasfusionale dove viene effettuata la donazione stessa, in conformità con le normative vigenti e con i protocolli esistenti.

Le strutture trasfusionali sono obbligate alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori di sangue e/o emocomponenti.

Articolo 6 – Visite ed esami di controllo.

La Fondazione si impegna ad effettuare gratuitamente tutte le indagini strumentali e gli esami di laboratorio previsti dalle normative vigenti, atti a stabilire l'idoneità del candidato alla





donazione. Inoltre, effettuerà gratuitamente tutte le visite cliniche e gli accertamenti che, secondo il motivato giudizio del medico del Centro TrASFusionale, sono ritenuti pertinenti la donazione e necessari per la tutela della salute del donatore e del ricevente. L'effettuazione della visita di idoneità può essere delegata all'Associazione.

L'esito di tutti questi accertamenti verrà regolarmente inviato al Responsabile Sanitario dell'Associazione, nel rispetto delle norme deontologiche in materia e delle leggi sulla riservatezza.

Le modalità di effettuazione degli accertamenti di controllo vengono concordate in sede di Commissione di cui all'art. 13.

Previa richiesta, acquisiti il parere favorevole del Direttore del Centro TrASFusionale e l'autorizzazione della Fondazione, l'Associazione può mettere a disposizione ed utilizzare in spazi destinati della struttura proprio personale sanitario per attività, rientrante nei propri fini istituzionali, espletabile nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità dei protocolli definiti

dal Direttore del Centro TrASFusionale. In particolare, personale amministrativo dell'Associazione, debitamente qualificato e formato, potrà operare nella Segreteria dei Donatori, sotto la responsabilità del Direttore del Centro TrASFusionale o di un suo altro medico dallo stesso Centro delegato.

Articolo 7 – Ristoro ai donatori e al personale dell'Associazione.

La Fondazione provvede al ristoro post-donazione per i prelievi effettuati presso le proprie strutture trasfusionali con personale qualificato come ora in atto e con servizio mensa e vivande preparate dalla mensa dei dipendenti.

Al solo personale dipendente dell'Associazione è consentito, nei giorni di presenza effettiva, l'accesso al servizio mensa presso il Presidio Mangiagalli con tipologia di tariffa "equiparata" a quella praticata al personale ospedaliero e vigente nel tempo. L'Associazione provvederà a fornire apposito elenco nominativo alla Fondazione (U.O. Gestione del Personale). Al personale volontario riconosciuto (mediante 10/12 unità giornaliere) che collabora per l'attività del call center e per l'intrattenimento dei donatori di sangue, nei giorni in cui vengono effettuate le donazioni, l'ospedale autorizza – se richiesta – la consumazione di una porzione





di cibo o panino (con affettato o formaggio) e acqua minerale o altra bevanda da ritirarsi presso il ristoro donatori ma in nessun caso consumabile nella medesima sede.

L'onere derivante dalla predetta autorizzazione è a carico dell'Associazione e sarà conguagliato alla fine di ogni anno in occasione del rimborso spettante all'Associazione stessa ai sensi dell'art. 12 della vigente convenzione, assumendo quale prezzo di consumazione il valore stabilito nel tempo d'intesa tra le parti.

Articolo 8 – Documentazione delle donazioni e dei prelievi.

La struttura trasfusionale della Fondazione fornirà ai donatori, se richiesto, un certificato di avvenuta donazione o di accertamenti per stabilire l'idoneità alla donazione secondo le disposizioni vigenti di legge.

L'avvenuta donazione dovrà essere riportata sulla tessera del donatore.

Le donazioni effettuate dagli Associati saranno contestualmente registrate sul sistema informativo della Fondazione e i relativi dati saranno resi disponibili all'Associazione.

Ai donatori ritenuti non idonei alla donazione per occasionale inidoneità fisica o per ragioni tecniche, la Struttura Trasfusionale rilascerà, su richiesta, ai fini della giustificazione dell'assenza dal lavoro, una dichiarazione di non avvenuta donazione.

La struttura trasfusionale trasmetterà periodicamente all'Associazione la data ed il tipo di donazione effettuata.

Articolo 9 – Assicurazione.

La Fondazione stipula e mantiene aggiornate nei massimali le assicurazioni prescritte dalla legislazione vigente che garantiscono il donatore da qualunque rischio connesso o derivante dalla donazione di sangue e/o emocomponenti, indipendentemente dalla tecnica impiegata, o da prelievi per esami di controllo. Sono, altresì, garantite al donatore, sotto il profilo assicurativo, le visite specialistiche di controllo, come previsto dall'art. 8 dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza Stato/Regioni del 20 marzo 2008, Rep. Atti n. 115/CSR.

Le coperture assicurative comprendono anche gli aspiranti donatori di sangue e/o emocomponenti.





La copertura assicurativa infortuni deve essere estesa anche agli infortuni che potrebbero verificarsi "in itinere" sia per i donatori periodici che per gli aspiranti donatori; in dette polizze sarà prevista la clausola di rinuncia, a favore degli assicurati, dalle rivalse verso terzi.

Articolo 10 – Tutela della privacy

Le parti, in quanto Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano inoltre ad applicare le opportune misure di sicurezza previste dall'All. B del "Codice in materia di protezione di dati personali" per i trattamenti necessari alla donazione del sangue in attuazione del "Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia".

I dati personali ed in particolare i dati sensibili verranno trattati per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata e al rispetto degli eventuali vincoli conseguenti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici ad opera di soggetti incaricati del trattamento.

I dati personali dei donatori verranno conservati negli archivi documentali e/o all'interno di memorie elettroniche.

La gestione dell'archivio donatori e di tutti i trattamenti necessari alla donazione è effettuata attraverso adeguate modalità organizzative volte a favorire, nel rispetto della normativa vigente, il flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra la Fondazione e l'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS.

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità volte a prevenire ogni violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

I dati personali dei donatori non formeranno oggetto di diffusione ed in particolare i dati sensibili potranno essere comunicati tra le parti con le modalità stabilite dalla presente convenzione.





In ogni caso tutto il personale è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

In quanto Titolari autonomi del trattamento le parti, ciascuna per conto proprio, sono tenute ad informare i donatori ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati e ad ottenere dai donatori il consenso al trattamento dei dati personali.

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del Trattamento dei dati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è individuabile sul sito Internet della Fondazione www.policlinico.mi.it.

Il Responsabile del Trattamento dei dati dell'Associazione Amici del Policlinico della Mangiagalli Donatori di sangue ONLUS è la Dr.ssa Giovanna Cremonesi.

Articolo 11 – Collaborazione Fondazione-Associazione.

Diritto di accesso.

In relazione alle finalità della presente convenzione il Responsabile Sanitario dell'Associazione ha facoltà di prendere visione delle cartelle cliniche e delle schede personali esistenti presso le strutture trasfusionali della Fondazione.

Qualsiasi variazione che riguardi il rapporto Fondazione – Donatori – Associazione, dovrà essere preventivamente concordata nell'ambito della Commissione di cui al successivo articolo 13. Di ogni decisione di ordine sanitario inerente l'attività donazionale dei donatori dovrà essere informato il Responsabile Sanitario dell'Associazione.

La Fondazione mette a disposizione dell'Associazione, in uso gratuito e per le finalità previste dalla presente convenzione, n. 4 locali individuati dal Direttore del Centro Trasfusionale. Le relative certificazioni, previste dal D.lgs. 81/08 (documento di valutazione dei rischi e il servizio del medico competente per il personale dipendente dell'Associazione), saranno a carico della Fondazione. L'uso dei suddetti locali comprende la fruizione gratuita dei servizi di elettricità, riscaldamento-condizionamento e rete informatica.

I volontari e il personale dell'Associazione utilizzeranno per le convocazioni dei donatori e per ogni altro utilizzo legato all'attività associativa i telefoni di cui si segnalano i numeri seguenti:





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

02.55033404/3454/4306/3173/4307/4490/4012/3141/6204/02.59901338 e 335.8004226. I costi derivanti dall'esercizio delle suddette linee saranno a carico dell'Associazione.

Per i donatori l'Associazione continuerà ad usufruire dei posti-auto di via F. Sforza, 38 per il tempo necessario alla donazione di sangue, che avviene normalmente dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Formazione

Le parti si impegnano a promuovere e favorire la partecipazione del personale dell'Associazione a corsi di aggiornamento, formazione, riqualificazione.

Articolo 12 – Comunicazioni.

Si conviene che le modalità e la sede per l'invio di richieste, segnalazioni e comunicazioni di carattere generale verranno concordate in sede di Commissione di cui al successivo articolo 13.

Le informazioni relative ai donatori sono accessibili ai responsabili dell'Associazione.

La Fondazione si impegna a favorire il collegamento informatico con l'Associazione.

Articolo 13 – Rimborsi all'Associazione.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali la Fondazione si impegna a corrispondere all'Associazione per ogni donazione di sangue e/o emocomponenti effettuata presso la struttura trasfusionale ospedaliera, il rimborso stabilito dalla delibera regionale entro 90 giorni dalla presentazione della nota di addebito.

Per ogni unità di sangue intero e/o di emocomponente non classificato ricevuto dall'Unità di raccolta associativa, la Fondazione si impegna a rimborsare all'Associazione la quota riservata per l'attività associativa di cui al precedente comma congiuntamente al prezzo unitario di cessione per unità di sangue intero e/o emocomponente non classificato stabilito dalla delibera regionale.

In caso di particolari attività svolte per delega dall'Associazione vengono concordati specifici rimborsi stabiliti caso per caso dalla Commissione di cui al successivo articolo 13.

Le parti concordano le modalità di corresponsione dei rimborsi conseguenti all'attuazione della presente convenzione.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



Articolo 14 – Commissione mista.

Con il presente atto viene istituita una Commissione formata da 3 rappresentanti dell'Associazione e da 3 rappresentanti della Fondazione ed è presieduta dal Legale Rappresentante della Fondazione o da un Consigliere suo delegato.

Alla Commissione viene demandato il compito di concordare le modalità operative per l'attuazione della presente convenzione e di dirimere amichevolmente tutte le questioni interpretative ed esecutive derivanti dal presente accordo, nonché di prendere in esame e risolvere problemi e difficoltà di ordine locale non previsti dalla presente convenzione.

La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno o a richiesta di una delle parti.

Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Copia di detto verbale verrà trasmesso ai componenti ed all'ufficio regionale competente.

Articolo 15 – Progetti innovativi.

La Fondazione e l'Associazione elaborano progetti innovativi principalmente mirati alla promozione della solidarietà, alla miglior organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi della Legge Regionale 5 febbraio 2005, n. 5, alla cooperazione internazionale, ad indagini epidemiologiche e di medicina preventiva, alla ricerca scientifica in tema di donazione di sangue e/o di emocomponenti.

Articolo 16 – Validità.

La presente convenzione ha validità un anno dalla stipulazione e viene rinnovata salvo disdetta che ciascuna delle parti ha facoltà di dare con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare, togliere o aggiungere articoli alla presente convenzione per esigenze di carattere straordinario che potrebbero verificarsi.





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Articolo 17 – Oneri della presente convenzione.

Essi saranno assunti per intero dalla Fondazione salvo i rimborsi dell'Associazione alla Fondazione per le utenze telefoniche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,.....

Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli

Donatori di Sangue Onlus

Il Presidente

(Prof. Girolamo Sirchia)

Fondazione IRCCS Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente

(Prof. Giancarlo Cesana)

www.Albopretorionline.it 9107112



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968